

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE,
CIMINO e MURATORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti urgenti a
favore dei portatori di invalidità

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema degli handicappati, come dimostrano gli studi e le indagini compiute da autorevoli organismi (ed anche dal Ministero della pubblica istruzione), ha assunto aspetti così drammatici da far sembrare quasi superflua l'indicazione dei motivi politici, etici e sociali che ci inducono a presentare questo disegno di legge.

In un Paese economicamente avanzato, in cui il sistema delle assicurazioni e dell'assistenza sociale ha assunto per tanti aspetti proporzioni forse eccessive, è, a dir poco, deprecabile che all'unica categoria veramente bisognevole sia negata una seria ed adeguata forma di tutela.

Riteniamo qui superfluo rammentare che l'articolo 32 della Costituzione garantisce a tutti il diritto alla salute e che il precedente articolo 31 assicura tutela alla gioventù, favo-

rendo gli istituti necessari allo scopo. Ma non è inutile ricordare che, per quanto attiene agli handicappati, la legge di riforma sanitaria, che con gli articoli 2, numero 4, e 26 poneva tra i suoi principali obiettivi la riabilitazione dei soggetti minorati, è finora rimasta sulla carta.

Come abbiamo detto, comunque, è inutile in questo caso richiamarci ai principi contenuti nella legge fondamentale della Repubblica o nelle varie leggi ordinarie: il problema degli handicappati è un problema morale che pesa urgentemente su tutti, anche su coloro che credono che la politica non sia un fatto di coscienza.

È doloroso pensare che in un Paese, in cui il denaro pubblico viene a volte usato per i motivi più futili, non si trovino le risorse per dare una risposta adeguata a questo settore.

Il punto di partenza, che riassume la posizio-

ne socialista sul problema, è che gli handicappati non vadano considerati soggetti «diversi» e come tali bisognevoli di assistenza. Si tratta, a nostro avviso, se mai, di una delle classiche ipotesi in cui, in omaggio al principio fondamentale contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, la Repubblica ha il dovere di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona.

Tutto qui sta, a ben vedere, il problema degli handicappati e proprio qui vanno individuate le responsabilità di tutta la classe politica italiana.

A noi sembra, pertanto, che partendo da tali basilari principi occorra provvedere al più presto, non rimandando la soluzione del problema in eterno.

L'Anno internazionale delle persone handicappate si è concluso con molti dibattiti e molte manifestazioni celebrative, ma è venuto il momento di compiere scelte concrete e razionali per l'integrazione e la partecipazione reale, alla vita sociale del Paese, dei portatori di invalidità.

Sono tuttora da attuare la riforma dell'assistenza e dei servizi sociali, la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, l'obbligatorietà delle norme in materia di barriere architettoniche e il progetto «obiettivo handicappati» del piano sanitario nazionale. Per la maggior parte di questi provvedimenti si prevedono tempi tecnici relativamente lunghi, data la complessità delle materie e le diverse istanze politiche, associative ed organizzative che sottendono.

In considerazione di ciò con il presente disegno di legge-delega intendiamo proporre, per una rapida approvazione, alcuni provvedimenti urgenti che riflettono situazioni e difficoltà che non possono attendere l'approvazione delle leggi-quadro. Si tratta di risposte ad istanze che si inseriscono in una visione globale e coordinata della riabilitazione, dell'assistenza e dei servizi sociali per gli handicappati e le loro famiglie.

L'articolo 2 esprime la volontà originaria del legislatore, secondo la quale l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili deve essere concessa in base agli stessi principi sui quali è stata riconosciuta ai ciechi

assoluti, cioè come contributo alla vita attiva. Purtroppo la difettosa stesura della legge n. 18 del 1980 ha consentito interpretazioni restrittive, per cui l'indennità di accompagnamento si è trasformata di fatto in un «supplemento» della pensione di inabilità (*ex* articolo 12 della legge n. 118 del 1971). Tale orientamento ha inoltre, per le sue strette correlazioni con la legislazione in materia di formazione professionale e di collocamento al lavoro, innescato un meccanismo di tipo assistenzialistico, che induce migliaia di handicappati medio-gravi a rinunciare ad attività riabilitative e di recupero funzionale e ad eventuali occupazioni pur di ottenere la immediata erogazione di un beneficio economico. Pertanto, quella che doveva essere una buona legge è diventata un provvedimento due volte ingiusto, sia perchè esclude la sua originaria utenza, sia perchè induce tanti handicappati alla rinuncia e alla passività.

Si propone inoltre l'abrogazione della norma che non consente la concessione dell'indennità di accompagnamento alle persone ricoverate. Nella realtà sono proprio questi handicappati che spesso hanno più bisogno di possibilità e di occasioni per crearsi una vita di relazione.

I limiti di reddito per la concessione della pensione ai ciechi assoluti, agli invalidi civili totalmente inabili e ai sordomuti, così come sono stati stabiliti dall'articolo 14-*septies* di cui alla legge n. 33 del 1980, risultano ancora tanto al di sotto del minimo vitale che è necessario stabilire che, oltre ai meccanismi di perequazione automatica, le pensioni e gli assegni possano essere detratti dal calcolo del reddito complessivo agli effetti dell'Irpef. A ciò provvede l'articolo 3.

Si prevede anche che nell'arco di un triennio le pensioni e gli assegni assistenziali vengano equiparati ai minimi delle prestazioni INPS.

Un'altra disposizione concerne la pensione di reversibilità ai figli totalmente inabili dei dipendenti statali, per la quale sono richieste oggi condizioni di assoluta indigenza.

L'articolo 5 propone, in attuazione degli articoli 31 e 32 della Costituzione, un comples-

so di prestazioni e di servizi per i soggetti definiti handicappati gravi o gravissimi.

L'articolo 8 prevede alcune forme di sussidi e di contributi compensativi per facilitare l'attività lavorativa e professionale degli handicappati medio-gravi.

L'articolo 9 propone l'estensione del concetto di protesi al fine di adeguarlo ai recenti progressi tecnologici specie nel campo dell'elettronica e della miniaturizzazione.

Con l'articolo 10, per evidenti motivi di perequazione e di uguaglianza, vengono estese agli handicappati civili totalmente inabili alcune facilitazioni relative al tempo libero.

L'articolo 11 dispone la sostituzione nei bandi di concorso a posti di pubblico impiego

della dicitura «sana e robusta costituzione», chiaro portato di una legislazione assolutamente in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il quale proclama l'uguaglianza dei cittadini «senza distinzioni... di condizioni personali e sociali».

Si tratta di un pacchetto di misure che, se non risolve definitivamente e adeguatamente il problema, quanto meno tenta di dare una prima risposta alle giuste richieste che provengono da più parti e che un Paese civile non può ignorare.

Sottoponiamo, pertanto, al vostro esame il disegno di legge confidando nell'unanimità dei consensi per avviare quella promessa di riforma più volte assicurata nel corso degli anni e solennemente proclamata nell'anno internazionale degli handicappati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare norme aventi valore di legge a favore dei portatori di invalidità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e uniformandosi ai principi e criteri direttivi di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

(Indennità di accompagnamento)

1. Per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai soggetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, indipendentemente dalla diminuzione della capacità lavorativa, è sufficiente l'accertamento di una delle seguenti condizioni:

- 1) impossibilità assoluta di deambulare senza l'aiuto continuo di un accompagnatore;
- 2) necessità di assistenza continuativa per adempiere gli atti quotidiani della vita.

2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è abrogato.

Art. 3.

(Prestazioni economiche)

1. Tutte le pensioni e gli assegni di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, sono detraibili dai redditi personali dei beneficiari.

2. A partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e all'articolo 12 della legge 30 marzo

1971, n. 118, nonchè l'assegno di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono equiparati ai minimi di pensione INPS.

3. L'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è abrogato.

4. Le pensioni dei dipendenti statali sono reversibili a favore dei figli totalmente inabili, purchè questi non godano di un reddito, proveniente da qualsiasi fonte, superiore a quello previsto per la pensione di inabilità di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 4.

(Handicappati gravi)

1. Sono handicappati gravi i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei confronti dei quali siano inoltre accertate almeno due delle seguenti condizioni:

a) mancanza assoluta di autonomia motoria o motricità incontrollata;

b) mancanza di capacità di comunicazione o comunicazione pre-verbale;

c) mancanza di autosufficienza e di coscienza rispetto alle funzioni elementari della vita, come l'alimentazione, l'igiene personale, il controllo degli sfinteri. All'accertamento dello stato di handicappato grave provvede l'ufficiale sanitario del comune di residenza del soggetto handicappato.

Art. 5.

(Prestazioni a favore degli handicappati)

1. Le unità sanitarie locali, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono a favore degli handicappati gravi:

a) alla raccolta di dati e a servizi di consulenza ed assistenza;

b) alla cura e riabilitazione;

c) alle prestazioni di assistenza familiare.

2. A favore dei soggetti handicappati sono estesi i servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Se le unità sanitarie locali non sono in grado di offrire, direttamente o mediante convenzioni stipulate con istituti esistenti nella Regione, i servizi di cui al comma 2, informano la Regione, che ne tiene conto in sede di redazione del piano sanitario, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, motivando ogni eventuale decisione.

Art. 6.

(Agevolazioni a favore degli handicappati)

1. Il genitore o il familiare che assista di continuo un handicappato grave, qualora non goda di migliori condizioni, usufruisce di diritto delle normali assicurazioni previdenziali e sociali e di un trattamento pensionistico erogato con l'ammontare e le modalità dei minimi delle pensioni INPS. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure e le condizioni di immatricolazione.

2. Al genitore o al familiare lavoratore, che assista di continuo un handicappato grave, è consentito di lavorare a tempo ridotto e, ove possibile, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Per i figli handicappati gravi gli assegni familiari sono triplicati.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, dalla determinazione del reddito complessivo dichiarato del genitore o del familiare, che ha a carico un handicappato grave convivente, si deduce una somma di lire 6.000.000, purchè il reddito stesso non sia superiore a lire 15.000.000.

4. Ogni trasferimento di patrimonio a titolo gratuito destinato alla persona dell'handicappato grave è esente da imposte dirette reali e dall'imposta di successione.

5. Il Ministro delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dispone l'attuazione degli sgravi fiscali previsti dal presente articolo.

Art. 7.

(Agevolazioni
per i lavoratori genitori di handicappati)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le lavoratrici madri di un handicapato gravissimo hanno diritto al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro fino al diciottesimo mese di vita del bambino, a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. Lo stesso diritto spetta alle lavoratrici madri di bambini nei confronti dei quali siano in corso gli accertamenti da parte delle unità sanitarie locali e viene a cessare quando i suddetti accertamenti siano stati esperiti con esito negativo.

3. Il diritto di cui al comma 1 è riconosciuto anche al padre quando non sia esercitato dalla madre.

4. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 3, i genitori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di due ore di permessi giornalieri retribuiti fino al compimento del diciottesimo mese di vita del bambino.

5. Successivamente al compimento del diciottesimo mese di vita, i genitori di un handicapato gravissimo hanno diritto, alternativamente, a tre giorni di permessi mensili, fruibili anche in maniera continuativa nel corso dell'anno, a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno.

6. A tali permessi si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

7. L'indennità giornaliera di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è elevata al 50 per cento della retribuzione giornaliera per i lavoratori e le lavoratrici che si avvalgono del prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui al presente articolo.

8. Il genitore o il familiare lavoratore, che assista con continuità un figlio o familiare

handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Art. 8.

*(Contributi compensativi
per consentire l'attività lavorativa)*

1. Il lavoratore handicappato, con una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi, che eserciti attività professionale o lavoro dipendente e che dimostri che il loro esercizio impone spese supplementari derivanti dall'*handicap*, ha diritto a sussidi o contributi compensativi.

2. I contributi ed i sussidi compensativi, che possono essere concessi per spese reali supplementari connesse con l'*handicap*, sono erogati dai Comuni, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. I contributi ed i sussidi compensativi possono essere attribuiti sia per spese correnti e ordinarie sostenute per recarsi al posto di lavoro (trasporto, carburante), sia per spese eccezionali come l'acquisto, a credito o in contanti, di macchine e strumenti che permettano l'esercizio dell'attività lavorativa o professionale, o l'adattamento di un'autovettura, a condizione che le spese si riferiscano a oggetti o beni di esclusiva proprietà dell'interessato.

4. Le domande di contributo e di sussidio, corredate da preventivi, fatture e documentazione giustificativa delle spese sostenute, sono indirizzate al sindaco, che verifica la validità dei documenti, valuta l'entità delle spese supplementari e stabilisce la percentuale del contributo o del sussidio e la sua periodicità.

5. Dai contributi ordinari per spese supplementari correnti sono esclusi i beneficiari dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18.

6. Dai contributi straordinari sono esclusi i possessori di un reddito personale superiore a lire 10 milioni annue.

Art. 9.

(Protesi)

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, nel nomenclatore-tariffario delle protesi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti e omologati apparecchi e attrezzature elettroniche, sistemi *possum* ed altri sussidi tecnici che permettano di compensare le difficoltà gestuali, di comunicazione e di apprendimento dei portatori di *deficit* fisici o sensoriali.

Art. 10.

(Tempo libero e vita di relazione)

1. Le esenzioni e le facilitazioni relative ai trasporti, ai pubblici spettacoli, al canone TV, alle manifestazioni sportive, previste per i grandi invalidi di guerra, sono estese ai soggetti totalmente inabili di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 11.

(Invalidità e attività lavorativa)

1. È disposta l'abolizione nei bandi di concorso a posti di pubblico impiego (Stato, parastato e istituti pubblici) della dicitura «sana e robusta costituzione».

2. I bandi di concorso possono prevedere l'accertamento delle «capacità atte ad espletare le mansioni richieste», anche con l'adattamento dei mezzi e degli strumenti di lavoro, ed inoltre che i singoli vincitori non siano affetti da gravi malattie infettive. In questo caso l'assunzione viene sospesa fino al tempo dell'avvenuta guarigione.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Il Governo provvede alla copertura finanziaria della presente legge attraverso la ridu-

zione del monte-premi delle lotterie nazionali,
del lotto, dell'enalotto e del totocalcio.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
della Repubblica italiana.